COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1149

PRESIDENTE . . 1149, 1151, 1153, 1154, 1158, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1186

BOVA, *Relatore* 1151, 1153, 1155, 1158, 1160 1162, 1163, 1165, 1167, 1168, 1169, 1171 1172, 1173, 1175, 1176, 1179, 1183, 1184

BREGANZE 1166, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185

GUIDI 1173, 1179, 1182, 1183, 1186

MANNIRONI 1182

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1153, 1154, 1158, 1161 1162, 1167, 1169, 1171, 1175, 1176, 1179 1180, 1182, 1183, 1184, 1186

ROMEO 1171, 1173

TENAGLIA 1185

La seduta comincia alle 10,10.

TENAGLIA, *Segretario, ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario ».

Come i colleghi ricorderanno nella scorsa seduta abbiamo approvato gli articoli dall'1 al 7.

Continuiamo l'esame degli articoli. Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

TITOLO II

COLLEGI DEI PERITI AGRARI

ART. 8.

Circoscrizioni territoriali – Personalità giuridica.

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un Collegio professionale retto da un Consiglio.

Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del Collegio determinato dal Consiglio del Collegio nazionale.

Il Collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 9.

Composizione del Consiglio del Collegio.

Il Consiglio del Collegio è composto di liberi professionisti: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che pongo in votazione il successivo articolo 10 con una modifica formale al secondo comma, nel senso di sostituire le parole « Se... siano » con le altre « Quando... sono » in modo da usare il più possibile il presente indicativo, che è la forma tecnicamente più corretta.

ART. 10.

Cariche del Consiglio.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 11.

Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli scritti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 34, lettera *g*), un contributo annuale;

n) sospende dall'esercizio professionale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, lo iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

L'onorevole Bova, relatore ha presentato alcuni emendamenti a questo articolo. Il primo emendamento è il seguente:

« *Alla lettera* c), *sostituire le parole*: alle iscrizioni e cancellazioni, *con le altre*: alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali ».

Pongo in votazione questo emendamento che è accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento del Relatore è così formulato:

« *Alla lettera* m), *dopo le parole*: o nell'elenco, *aggiungere l'altra*: speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 con le modifiche ora approvate:

ART. 12.

Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del Collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 34, lettera *g*), un contributo annuale;

n) sospende dall'esercizio professionale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, lo iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio del Collegio ed al Consiglio del Collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13.

ART. 13.

Riunioni consiliari.

Il Consiglio è convocato dal presidente almeno ogni quattro mesi e, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

BOVA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, nel corso della discussione generale venne giustamente posto in evidenza come molte norme di questo disegno di legge fossero di carattere regolamentare e, quindi, da sopprimere.

Il Governo si era dichiarato d'accordo ed ora, con l'articolo 13 inizia la serie degli articoli che, se soppressi, andranno a far parte del regolamento di attuazione della legge.

PRESIDENTE. Il Relatore, onorevole Bova, ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere l'articolo 13* ».

Il rappresentante del Governo è favorevole all'emendamento. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13.

(*Non è approvato*).

L'articolo 13 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 14 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 14.

Decadenza dalla carica di membro del Consiglio.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15.

ART. 15.

Sostituzione dei membri del Consiglio

Alla sostituzione dei membri del Consiglio che sono venuti a mancare entro l'anno per qualsiasi causa, sono dal Consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 25, primo comma, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive, secondo le modalità stabilite dagli articoli 21 e seguenti.

I membri, così eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo Consiglio.

Il Relatore, onorevole Bova, ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere l'articolo 15* ».

Anche questo articolo è di natura regolamentare ed il rapprsentante del Governo è d'accordo sulla soppressione.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 15 è, pertanto, soppresso.

Poiché agli articoli 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, salva una correzione formale al terzo comma dell'articolo 16 ove al posto di « Ministro per la grazia e giustizia », va letto « Ministro di grazia e giustizia », li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

Scioglimento del Consiglio.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

(*È approvato*).

ART. 17.

Collegio dei revisori dei conti

Ogni Collegio con più di cinquanta iscritti ha un Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

Il Collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio, riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Assemblea ordinaria degli iscritti.

L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta mediante raccomandata, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione ed è affisso nella sede del Collegio per la durata del predetto termine.

Ove il numero degli iscritti superi i trecento, la convocazione può essere fatta mediante pubblicazione in un giornale locale per due volte: la prima almeno quindici giorni e la seconda almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda con-

vocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, presidente e segretario dell'assemblea.

Constatata la validità dell'assemblea, qualora la maggioranza dei presenti ne faccia richiesta, il presidente ed il segretario sono nominati dall'assemblea.

Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

L'onorevole Bova, Relatore, ha presentato un emendamento con il quale propone una nuova formulazione dell'articolo 18 conservando le prime parole del primo comma « L'assemblea è convocata dal presidente » ed il secondo comma opportunamente coordinato con l'intesa che le parti non acquisite al nuovo testo, cioè quasi tutto il primo comma e i commi terzo, quarto e quinto, vengono rinviate al regolamento di attuazione della legge.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 18 proposto dal relatore Bova:

ART. 18.

Assemblea ordinaria degli iscritti.

L'assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la gragia e giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 18 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno, con le modalità di cui all'articolo precedente.

In conseguenza degli emendamenti apportati all'articolo 18, il relatore propone il seguente emendamento: *Sopprimere le parole*: « con le modalità di cui all'articolo precedente ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento di tali parole:

(*Non è approvato*).

L'inciso è, quindi, soppresso.

Il Relatore Bova propone, inoltre: *Dopo le parole* « e nell'elenco » *aggiungere l'altra* « speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 19 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 19.

Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Assemblea straordinaria.

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritenga opportuno e ogni volta che lo deliberi il Consiglio e deve convocarla senza ritardo, quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal Pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

L'assemblea è convocata, costituita e presieduta con le modalità di cui all'articolo 18.

BOVA, *Relatore*. Mi permetto di far notare, che la formula usata al primo comma per cui il presidente è tenuto a convocare la assemblea, a seguito di delibera consiliare « senza ritardo » praticamente rimette la esecuzione della volontà del Consiglio alla discrezionalità del presidente. Proporrei, quindi, di fissare un termine entro il quale il presidente è tenuto a provvedere.

Presento quindi il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* senza ritardo, *con le altre*: entro venti giorni ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore Bova.

Da parte mia propongo, per coordinamento, dato che l'articolo 12 è stato approvato in un testo molto più limitato di quello che era in origine, il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 20* ».

BOVA, *Relatore.* Propongo ancora un emendamento al primo comma dell'articolo 20. Il testo è il seguente:

« *Sostituire le parole*: il professionista, *con le altre*: un iscritto nell'albo ».

La modifica mi sembra opportuna in quanto il termine « professionista » può esser riferito a tutta una serie di persone che praticano varie professioni, mentre qui trattiamo dei periti agrari iscritti nell'albo.

PRESIDENTE. Procediamo con gli emendamenti al primo comma.

Do lettura dell'emendamento proposto dal Relatore:

« *Al primo comma, sostiture le parole*: senza ritardo, *con le altre*: entro venti giorni ».

Lo pongo in votazone.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento:

« *Al primo comma, sostituire la parola*: il professionista, *con le altre*: un iscritto nell'albo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

Ne do lettura:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Rimane, quindi, stabilito che il secondo comma è soppresso.

L'articolo 20 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 20.

Assemblea straordinaria.

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritenga opportuno e ogni volta che lo deliberi il Consiglio e deve convocarla entro venti giorni, quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal Pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che deve presiederla.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti.

La data dell'elezione del Consiglio e, ove occorra, del Collegio dei revisori dei conti deve essere fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

Ove il numero degli iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo richiedano, il presidente può disporre che le operazioni elettorali proseguano per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.

L'assemblea degli elettori viene all'uopo convocata mediante avviso spedito per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 4, comma secondo.

L'avviso di convocazione che deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'assemblea, del luogo, dei giorni e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea stessa in prima e in seconda convocazione.

La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della prima convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti: i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Questo articolo verrà votato per divisione.

Pongo in votazione il primo comma con la modifica formale di sostituire le parole « deve essere » con l'altra « è ».

(*È approvato*).

Il relatore propone di sopprimere il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma in quanto contengono norme regolamentari.

Trattandosi di emendamenti soppressivi pongo in votazione il mantenimento di tali commi.

(*Non sono approvati*).

I commi secondo, terzo, quanto e quinto dell'articolo risultano pertanto soppressi.

Pongo in votazione il sesto comma.

(*È approvato*).

Il relatore propone di aggiungere all'ultimo comma le parole: « Il voto è personale, diretto e segreto ». Tali parole potrebbero, eventualmente, costituire anche un comma aggiuntivo; la questione verrà risolta in sede di coordinamento.

L'onorevole Bova ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BOVA, *Relatore*. Signor Presidente, questa specificazione si rende necessaria perché in altri ordinamenti è ammesso anche il voto per lettera. Occorre quindi precisare che in questo caso non è ammesso il voto per lettera, né per delega.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21 che risulta, pertanto, così formulato a seguito delle modificazioni apportate:

ART. 21.

Assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio e del Collegio dei revisori dei conti.

La data dell'elezione del Consiglio e, ove occorra, del Collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

Seggio elettorale.

Il presidente ed il segretario del Consiglio uscente esercitano, rispettivamente, le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale. In caso di impedimento, le funzioni spettanti al presidente sono svolte da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 10, e quelle spettanti al segretario da un suo delegato membro del Consiglio.

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie tra gli elettori presenti cinque scrutatori e tra essi designa il vice-presidente del seggio. Almeno tre componenti del seggio elettorale, tra cui il presidente o il vice-presidente, debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Il relatore Bova propone la soppressione di questo articolo in quanto le norme sono di carattere regolamentare. Il rappresentante del Governo è d'accordo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 22 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

Votazione.

Il voto è segreto e viene espresso per mezzo di schede. Ogni votante ha diritto di indicare sulla scheda un numero di nomi non superiore a quello dei membri da eleggere.

Le schede, predisposte in unico modello dal Consiglio del Collegio, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 21, terzo comma.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, deve riconsegnarla al segretario del Consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di ricezione, il

timbro del Collegio e la propria firma e la consegna, il giorno della votazione, al presidente del seggio.

L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.

Il giorno della votazione, il presidente del seggio, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, e presa nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori.

Ove nei casi previsti dall'articolo 21, secondo comma, le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Nei giorni fissati per le elezioni, le operazioni di votazione debbono svolgersi per otto ore consecutive.

Tutte queste norme sono regolamentari ed avendo la Commissione esclusa la votazione per lettera, con la approvazione del nuovo articolo 21, il relatore Bova, con il parere favorevole del rappresentante del Governo propone la soppressione dell'articolo 23.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 23 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 24.

ART. 24.

Chiusura della votazione.

Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma.

Se l'assemblea non risulti valida il presidente del seggio non procede allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.

Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia il quale può provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, a norma dell'articolo 16.

Anche di questo articolo il relatore Bova propone la soppressione.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 24 è, quindi, soppresso.

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Scrutinio.

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione debbono essere comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio del Collegio nazionale.

Il relatore Bova, data la soppressione dei precedenti articoli propone, con il consenso del rappresentante del Governo, la soppressione anche di questo articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 25 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Rinnovazione delle elezioni.

Il Ministero per la grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle elezioni se ne accerta la nullità per mancata osservanza del-

le norme contenute nell'articolo 21, terzo, quinto e sesto comma, e nell'articolo 23, terzo comma.

Anche di questo articolo il relatore Bova propone la soppressione.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 26 è, quindi, soppresso.

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Riunione del Consiglio per la elezione delle cariche.

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dagli articoli 16 e 28, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate nell'articolo 10.

La riunione consiliare è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità d'iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, secondo, terzo e quarto comma.

Anche di questo articolo il relatore Bova ha presentato un emendamento soppressivo.

Pongo, quindi, in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 27 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

Costituzione di nuovi Collegi.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il Consiglio del Collegio nazionale della professione proponga la costituzione di un nuovo Collegio, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo.

Il Commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al Ministro per la grazia e giustizia, il quale, verificata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione del Collegio a norma dell'articolo 8, incarica lo stesso Commissario di indire le elezioni del Consiglio.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal Commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.

Anche a questo articolo, al primo comma, le parole « Ministro per la grazia e giustizia » vanno sostituite con la formula più corretta « Ministro di grazia e giustizia ». Osservo, inoltre, che al posto delle parole « Consiglio nazionale della professione » va detto « Consiglio nazionale dei periti agrari ». Si tratta di due modifiche di carattere formale sulle quali, credo, che tutti concordino.

Non essendovi osservazioni pongo in votazione il primo comma con le modifiche formali cui ho accennato.

(*È approvato*).

Il relatore, d'accordo con il Governo, propone di sopprimere il secondo ed il terzo comma. Trattandosi di emendamenti soppressivi pongo in votazione il mantenimento del secondo e del terzo comma.

(*Non sono approvati*).

Data la soppressione di questi due comma, l'articolo 28 risulta così formulato:

ART. 28.

Costituzione di nuovi Collegi.

Il Ministro di grazia e giustizia, qualora il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo Collegio, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 29, 30, 31 e 32 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione. Avverto soltanto che all'articolo 29 vanno sostituite le parole « della professione » con le altre « dei periti agrari » per una migliore formulazione tecnica dell'articolo stesso.

ART. 29.

Fusione di Collegi.

Qualora in un Collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 8, il Ministro per la gra-

zia e giustizia può disporre la fusione di esso con altro Collegio, sentito il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

(*È approvato*).

TITOLO III.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

ART. 30.

Collegio nazionale.

I Collegi professionali locali costituiscono un unico Collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

(*È approvato*).

ART. 31.

Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma ed è composto di undici membri eletti da tutti i Consigli dei Collegi locali tra coloro che abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.

I membri del Consiglio del Collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

(*È approvato*).

ART. 32

Cariche del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il presidente ed il vice-presidente siano assenti od impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

Attribuzioni del presidente del Consiglio del Collegio nazionale.

Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento o da altre norme.

BOVA, *Relatore*. Onorevole Presidente, vorrei che questo articolo che concerne le attribuzioni del Presidente del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari fosse completato con la norma attualmente contenuta nel primo comma dell'articolo 37, ove sono disciplinati i poteri del presidente in relazione alla convocazione del Consiglio.

In tal modo, trasferendo all'articolo 33 il primo comma dell'articolo 37 si potrebbe sopprimere tutta la restante parte di quest'ultimo in quanto contiene disposizioni regolamentari.

Propongo pertanto il seguente emendamento: « *All'articolo 33 aggiungere il seguente comma*: " Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e, inoltre, quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque membri " ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Al primo comma propongo il seguente emendamento: « *Sostituire le parole* " dal presente ordinamento " *con le altre* " dalla presente legge " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al comma aggiuntivo proposto dal Relatore Bova suggerirei i seguenti emendamenti: « *Sostituire la parola* " ritenga " *con l'altra* " ritiene " » e « *Dopo le parole* " ne sia fatta motivata richiesta " *aggiungerei l'altra* " scritta " ».

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sul secondo emendamento proposto dal Presidente posso, a nome del Governo, essere d'accordo in quanto si tratta, più che altro, di una precisazione anche se il termine « motivata » di cui al testo originale dell'emendamento da a vedere che la richiesta va fatta per iscritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento al comma aggiuntivo: « *Sostituire la parola* " ritenga " *con l'altra* " ritiene " e " sia " con " è " ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento: « *Aggiungere dopo le parole*: "ne sia fatta motivata richiesta " *l'altra* " scritta " ».

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 33 che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

« Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del comma aggiuntivo proposto dal relatore Bova. A seguito degli emendamenti approvati il testo risulta così formulato:

« Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e, inoltre, quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33 quale risulta a seguito delle modificazioni introdotte:

ART. 33.

Attribuzioni del presidente del Consiglio del Collegio nazionale.

Il presidente del Consiglio del Collegio nazionale ha la rappresentanza del Collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e, inoltre, quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando ne sia richiesto, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi Collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di Collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei Consigli dei Collegi e sulla relativa nomina di Commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di Commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi ai Consigli dei Collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo e nell'elenco, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi e dei Collegi dei revisori dei conti.

All'articolo 34 il relatore Bova ha proposta il seguente emendamento: *Sostituire alla lettera* a) *le parole*: « quando ne sia richiesto », *con le altre* « quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 34 con l'avvertenza che alle lettere *g*) ed *h*) correggo la formula « Ministro per la grazia e giustizia » con l'altra, che è quella esatta, « Ministro di grazia e giustizia ». Inoltre alle lettere *g*) ed *i*) dopo la parola « elenco » aggiungo l'altra « speciale ».

ART. 34.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei Consigli dei Collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi Collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di Collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei Consigli dei Collegi e sulla relativa nomina di Commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattene nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai Consigli dei Collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dei Collegi in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli dei Collegi e dei Collegi dei revisori dei conti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

Elezione del Consiglio del Collegio nazionale.

Per la designazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale, il Consiglio di ogni Collegio dei periti agrari designa un candidato. La designazione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il professionista più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione deve avvenire non prima di trenta e non oltre quindici giorni prima della data di scadenza del Consiglio in carica e deve essere immediatamente comunicata ad una Commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e giustizia. La comunicazione deve contenere le generalità complete e l'indirizzo del designato, i dati relativi alla sua iscrizione nell'albo nonché il numero degli iscritti nell'albo del Collegio che lo designa.

A ciascun Consiglio del Collegio spetta, in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La Commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque professionisti ed è presieduta dal più anziano di essi per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è preferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Collegio nazionale dei periti agrari.

BOVA, *Relatore*. Ritengo necessario richiamare la attenzione della Commissione sulla formula usata al primo comma, per quanto concerne la votazione. Il testo del disegno di legge dice: « maggioranza assoluta dei voti dei presenti ».

Una tale formula non è esatta ed è anche ambigua perché la maggioranza « assoluta » non va mai rapportata al numero dei presenti e tanto meno « ai voti dei presenti ».

La maggioranza assoluta, proprio perché è « assoluta » va rapportata al numero delle persone che formano il *plenum* dell'organo indipendentemente da quanti siano presenti in quella assemblea. Basta ricordare le norme contenute negli articoli 72, 83 e 90 della Costituzione, e la norma di cui all'articolo 15 del regolamento della Camera. Dunque il termine « assoluta » va soppresso, in quanto, nelle normali assemblee la maggioranza richiesta è sempre quella relativa, né mi sembra che sia il caso, per l'ordinamento dei periti agrari, usare delle norme più limitative di quelle già previste negli ordinamenti di altre professioni.

Rimane da esaminare ora, una volta soppressa la parola « assoluta », che cosa voglia significare la formula « maggioranza dei voti dei presenti ». A prima vista può sembrare che la maggioranza sarà pari alla metà più uno dei voti dati dai presenti, ed in tal caso non saranno computati gli astenuti. Cioè, assemblea di 30 persone; votano 20 perché 10 si astengono; la maggioranza richiesta sarà di 11 cioè della metà del numero dei voti più uno.

Ma questa formula può essere anche interpretata nel senso che la maggioranza va ragguagliata al numero dei presenti sempre che le parole « dei voti » vengano riferite alla « maggioranza » e non anche ai « presenti ». In questo caso anche gli astenuti verrebbero conteggiati per determinare la maggioranza e l'esempio della assemblea con 30 persone presenti avrebbe una diversa soluzione: in questo caso i voti necessari per la elezione di un candidato, dovrebbero essere 16 cioè la metà del numero dei presenti più uno.

A mio giudizio, questo sistema mi sembra il più valido ed il più corretto e cioè che la maggioranza vada ricercata sulla base del numero dei presenti siano essi votanti o astenuti. In tal modo all'eletto si dà la garanzia di un concreto suffragio.

Pertanto, al fine di evitare equivoci presento il seguente emendamento: *Al primo comma sostituire le parole* « a maggioranza assoluta dei voti dei presenti » *con le altre* « a maggioranza dei presenti ».

Inoltre al primo comma proporrei un altro emendamento così formulato: *Dopo la parola* « designa » aggiungere le altre « fra gli iscritti nell'albo » e ciò per una più chiara intelligenza della norma stessa.

Al secondo comma, prima parte, proporrei alcune modifiche di carattere soprattutto formale per cui il nuovo testo sarebbe il seguente: « La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia ».

L'ultima parte del secondo comma va soppressa, come anche gli interi commi quinto e sesto che contengono norme di carattere regolamentare.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo esprimo parere favorevole agli emendamenti illustrati dal Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento proposto dal relatore: « *Al primo comma sostituire le parole* " maggioranza assoluta dei voti dei presenti " *con le altre* " maggioranza dei presenti " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: « *Al primo comma dopo la parola* "designa" *aggiungere le altre* " fra gli iscritti nello albo " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della nuova formulazione del secondo comma proposta dal Relatore con l'intesa che, se approvata, resteranno soppresse le seguenti parole: « La comunicazione deve contenere le generalità complete e l'indirizzo del designato, i dati relativi alla sua iscrizione nell'albo nonché il numero degli iscritti nell'albo del Collegio che lo designa ». Si tratta di una norma che troverà la sua più adeguata collocazione nel regolamento.

Il testo del nuovo secondo comma è il seguente:

« La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei commi quinto e sesto di cui il Relatore ha proposto la soppressione. Si tratta di norme regolamentari:

« La Commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è preferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Collegio nazionale dei periti agrari ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto i commi quinto e sesto sono soppressi.

Do ora lettura del testo dell'articolo 35 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 35.

Elezione del Consiglio del Collegio nazionale.

Per la designazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale, il Consiglio di ogni Collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il professionista più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia.

A ciascun Consiglio del Collegio spetta, in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque professionisti ed è presieduta dal più anziano di essi per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Incompatibilità - Sostituzione di membri del Consiglio del Collegio nazionale.

La carica di membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio.

Ove un membro del Consiglio di un Collegio venga eletto membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, esso dovrà, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, optare per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio del Collegio.

A sostituire i membri venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio del Collegio nazionale i professionisti compresi nella graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto, che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consiglio dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.

I membri del Consiglio del Collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.

BOVA, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

« *All'articolo 36 sopprimere i commi secondo, terzo e quarto* ».

Tutte le norme contenute in questi commi sono di carattere regolamentare. Sono del parere, invece, che il disposto di cui al primo comma rimanga nel testo della legge.

Qualora la Commissione accogliesse la proposta di sopprimere tutto l'articolo, meno il primo comma, si dovrà modificare anche il titolo dell'articolo stesso, nel senso di sopprimere le parole: « Sostituzione di membri del Consiglio del Collegio nazionale ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda, a nome del Governo, con quanto proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma:

« La carica di membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli altri commi dell'articolo 36. Il relatore Bova ha presentato un emendamento soppressivo di tutti questi commi:

« Ove un membro del Consiglio di un Collegio venga eletto membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, esso dovrà, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, optare per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinun-

ciato alla carica di membro del Consiglio del Collegio.

A sostituire i membri venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio del Collegio nazionale i professionisti compresi nella graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto, che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dei Collegi che avevano designato il componente da sostituire.

I membri del Consiglio del Collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo ».

Trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto i commi secondo, terzo e quarto sono soppressi.

Do lettura del nuovo titolo dell'articolo 36: « Incompatibilità » che, se approvato, comporterà la soppressione delle altre parole: « Sostituzione del Consiglio del Collegio nazionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36 nel testo che risulta a seguito degli emendamenti approvati:

ART. 36.

Incompatibilità.

La carica di membro del Consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un Collegio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37.

ART. 37.

Riunioni del Consiglio del Collegio nazionale.

Il presidente convoca il Consiglio del Collegio nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno, e, inoltre, quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Il primo comma è stato già trasferito nel contesto dell'articolo 33. Da parte del Relatore e del Governo si propone di sopprimere gli altri tre commi. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto i commi secondo, terzo e quarto sono soppressi ed andranno a far parte delle norme regolamentari.

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura.

ART. 38.

Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale sono, a cura del segretario, notificate, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio del Collegio che ha emesso il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

BOVA, *Relatore*. Richiamo alla attenzione della Commissione la norma contenuta nell'articolo 83 ove è detto che le notificazioni e le comunicazioni prescritte nei vari articoli di questo disegno di legge sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Personalmente sono nettamente contrario a questa commistione, dato che nel nostro ordinamento le notificazioni hanno una loro ben definita caratteristica e fisionomia.

Vorrei che restasse ben chiaro che quando in una qualsiasi norma di questo disegno di legge parleremo di « notificazione » avremo con ciò inteso riferirci alla notifica, alle sue formalità, così come previsto nel codice di procedura civile.

Pertanto presento il seguente emendamento all'articolo « *Sostituire le parole* " notificazione " *e* "notificate " *rispettivamente con le altre* " comunicazione " *e* " comunicate ".

PRESIDENTE. Con l'accordo del rappresentante del Governo, pongo in votazione l'emendamento testé letto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 38 quale risulta a seguito dell'emendamento ora approvato:

ART. 38.

Comunicazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio del Collegio che ha emesso il provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto Consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

TITOLO IV.

ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

ART. 39.

Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale ad esso allegato devono contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero di ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Al primo comma propongo di sostituire le parole « ad esso allegato devono contenere » con l'altra « contengono ». Si tratta di una modifica più che altro formale.

Pongo in votazione l'emendamento proposto.

(*È approvato*).

Il relatore, giustamente, richiama alla mia attenzione la necessità di aggiungere all'ultimo comma, dopo la parola « albo », le parole « o nell'elenco speciale ». Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 39 risulta pertanto – a seguito della modifica introdotta – così formulato:

ART. 39.

Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero di ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

ART. 40.

Comunicazioni.

Il Consiglio del Collegio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

Lo stesso Consiglio cura la pubblicazione dell'albo e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, al Presidente e al Procuratore generale della Corte di appello, ai Presidenti dei Tribunali, ai Procuratori della Repubblica e ai Pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il Collegio.

L'albo è, altresì, comunicato agli altri Consigli dei Collegi e alle Camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il Collegio.

Il Relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo in quanto contiene delle norme specificamente regolamentari.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 40 è soppresso.

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

ART. 41.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1 per l'abilitazione all'esercizio professionale;

e) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo od elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, darebbe luogo alla radiazione dall'albo.

BOVA, *Relatore*. Propongo due emendamenti a questo articolo. Il primo è il seguente: *Alla lettera d) del primo comma sostituire le parole* « all'esercizio professionale » *con le altre* « all'esercizio della professione di perito agrario ».

Il secondo è così formulato: *Al secondo comma sostituire le parole* « darebbe luogo alla » *con la altre* « comporta la ».

Si tratta, come si rileva dalla stessa lettera, di emendamento a carattere formale.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento: *Alla lettera d) del primo comma sostituire le parole* « all'esercizio professionale » *con le altre* « all'esercizio della professione di perito agrario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: *Al secondo comma sostituire le parole* « darebbe luogo alla » *con le altre* « comporta la ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41 che risulta pertanto, a seguito dei due emendamenti introdotti così formulato:

ART. 41.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'articolo 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

e) avere la residenza nella circoscrizione del Collegio nel cui albo od elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

ART. 42.

Domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco.

La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta in carta da bollo, deve essere diretta al Consiglio del Collegio e corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica del titolo di studio indicato nell'articolo 1;

2) ricevuta del versamento presso la Segreteria del Collegio della tassa di iscrizione;

3) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 204, lettera *a*), della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni;

4) dichiarazione con la quale l'aspirante all'iscrizione attesta di non svolgere attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della professione e si impegna a comunicare al Consiglio del Collegio l'eventuale inizio di tali attività.

Per l'accertamento dei requisiti della data e del luogo di nascita, della residenza, della cittadinanza, della buona condotta e della assenza di precedenti penali, il Consiglio del Collegio provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

L'aspirante che non sia cittadino italiano dovrà produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all'Italia ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

L'impiegato dello Stato o di altra pubblica amministrazione che chieda l'iscrizione nell'elenco speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3 e 4.

Il Relatore ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo in quanto la materia trova migliore collocazione in un regolamento.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 42 è soppresso.

Passiamo all'articolo 43. Ne do lettura:

ART. 43.

Iscrizione - Rigetto della domanda.

Il Consiglio del Collegio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata.

Qualora il Consiglio dei Colleggio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 67, al Consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

BREGANZE. Mi permetto di proporre una modifica al primo comma nel senso di sostituire le parole « deve deliberare » con l'altra « delibera »; analogamente, al secondo comma di sostituire le parole « deve essere motivato » con le altre « è motivata ». In questo disegno di legge vi è una abbondanza di « deve » e « devono » che non servono ad altro che ad appesantire il testo.

Proporrei, inoltre, di unificare il primo ed il secondo comma che, con le modifiche suggerite, risulterebbe così formulato:

« Il Consiglio del Collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 43 nella formulazione proposta dal deputato Breganze.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43 che, pertanto, a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 43.

Iscrizione - Rigetto della domanda.

Il Consiglio del Collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, è motivata.

Qualora il Consiglio del Collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 67, al Consiglio del Collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

ART. 44.

Divieto della iscrizione in più albi o elenchi - Trasferimenti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi.

In caso di cambiamento di residenza, l'iscritto in un albo deve chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo del Collegio della nuova residenza. Alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Consiglio del Collegio di provenienza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve pagare la tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio del Collegio nel cui albo viene iscritto, e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

Il Consiglio del Collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli iscritti nell'elenco speciale.

BOVA, *Relatore*. Anche questo articolo, nel suo contesto, contiene norme di carattere regolamentare che non è opportuno inserire in un testo di legge. Mi riferisco al secondo, al quarto, al quinto ed al sesto comma che propongo formalmente di sopprimere.

L'articolo, quindi, resterebbe formato dal primo e dal terzo comma attuale.

Però, anche questi due comma hanno bisogno di qualche perfezionamento. Infatti, mentre nel titolo dell'articolo si parlava anche di divieto della iscrizione in più elenchi, a parte il fatto che manca il rituale aggettivo « speciali », la norma è assolutamente ignorata nel testo dei singoli commi.

Propongo quindi di aggiungere nel titolo, do la parola « elenchi » l'altra « speciali »; al primo comma propongo di aggiungere dopo la parola « albi » le altre « o elenchi speciali »; infine all'attuale terzo comma propongo di sostiture la parola « sia » con « è »; da ultimo propongo la soppressione integrale dei commi secondo, quarto, quinto e sesto comma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo, a norme del Governo, alle modifiche proposte dal Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento:

« *Nel titolo dell'articolo, dopo la parola*: elenchi, *aggiungere l'altra*: speciali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento:

« *Al primo comma, dopo la parola*: albi, *aggiungere le seguenti*: o elenchi speciali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo emendamento:

« *Sopprimere il secondo comma* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto il secondo comma è soppresso.

Do lettura del penultimo emendamento proposto dal Relatore:

« *Al terzo comma, sostituire la parola*: sia, *con l'altra*: e ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo emendamento:

« *Sopprimere i commi quarto, quinto e sesto* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto i commi quarto, quinto e sesto sono soppressi.

Do lettura del testo dell'articolo 44 che a seguito degli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

ART. 44.

Divieto della iscrizione in più albi o elenchi speciali. — Trasferimenti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'esercizio della professione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

Tessera di riconoscimento.

Il presidente del Consiglio del Collegio, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo gli rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco del Collegio.

L'identità del titolare, accertata dal presidente del Collegio è convalidata dal Procu-

ratore della Repubblica competente per tertirorio.

Il relatore Bova ha proposto la soppressione dell'articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 45 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

Timbro del professionista.

Il Consiglio del Collegio fornisce al professionista iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del Collegio nonché il nome del professionista e il numero della sua iscrizione nell'albo.

Il relatore Bova ne propone la soppressione.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto, l'articolo 46 è soppresso.

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura:

ART. 47.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco Sospensione per morosità.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 41, lettere *a*) e *b*);

b) quando ricorra una causa d'incompatibilità a norma dell'articolo 4, comma secondo.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 12, lettera *n*), essere sospeso dall'esercizio professionale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

BOVA, *Relatore*. Richiamo all'attenzione della Presidenza la necessità di completare il titolo dell'articolo aggiungendo dopo la parola « elenco » l'altra « speciale ».

Partendo dalla enunciazione del titolo, logicamente al primo comma va anche prevista la cancellazione, oltre che dall'albo, anche dall'elenco speciale, per cui questa precisazione va inserita nel testo.

Al terzo comma, poi, ritorna la osservazione che ho fatto per il titolo e cioè aggiungere dopo la parola « elenco » l'altra « speciale ».

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento proposto dal Relatore:

« *Nel titolo ed al terzo comma, dopo la parola*: elenco, *aggiungere l'altra*: speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole*: dall'albo, *aggiungere le altre*: o dall'elenco speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 47 che, risulta pertanto, a seguito dei due emendamenti introdotti, così formulato:

ART. 47.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. — Sospensione per morosità.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo o dall'elenco speciale d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 41, lettere *a*) e *b*);

b) quando ricorra una causa d'incompatibilità a norma dell'articolo 4, comma secondo.

Il Consiglio del Collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al

pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 12, lettera *n*), essere sospeso dall'esercizio professionale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio del Collegio quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

ART. 48.

Reiscrizione.

Il professionista cancellato dall'albo o dall'elenco può chiedere la reiscrizione ove siano cessate le ragioni che determinarono la cancellazione.

Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell'articolo 42.

Il professionista reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

BOVA, *Relatore*. A questo articolo proporrei di sostituire al primo comma la parola « professionista » con le altre « perito agrario » in quanto stiamo dando un ordinamento a questa specifica categoria.

Inoltre, sempre al primo comma, è necessario aggiungere dopo la parola « elenco » l'altra « speciale ».

Infine propongo di sopprimere il secondo comma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sul primo emendamento mi rimetto alla Commissione perché, mi sembra, che anche il termine « professionista » possa andare bene. Sugli altri due emendamenti sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento del Relatore avvertendo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione: *Al primo ed al terzo comma sostituire la parola* « professionista » *con le altre* « perito agrario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: *Al primo comma dopo la parola* « elenco » *aggiungere l'altra* « speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultimo emendamento è il seguente: *Sopprimere il secondo comma.*

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto il secondo comma è soppresso.

Do lettura dell'articolo 48 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 48.

Reiscrizione.

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione ove siano cessate le ragioni che determinarono la cancellazione.

Il perito garario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 49:

ART. 49.

Notificazione delle deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono notificate, nel termine di trenta giorni dalla loro data, all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il Collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

BOVA, *Relatore*. A questo articolo, tenendo conto di quanto abbiamo deciso in sede di approvazione dell'articolo 38, le parole « notificazione » di cui al titolo e « notificate » nel contesto della norma, vanno sostituite rispettivamente dalle parole « comunicazione » e « comunicate ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento proposto dal Relatore: *Nel titolo sostituire la parola* « notificazione » *con l'altra* « comunicazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: *Nel testo dell'articolo sostituire la parola* « notificate » *con l'altra* « comunicate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 49 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 49.

Comunicazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data, all'interessato, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del circondario ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il Collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo al Titolo V. Do lettura dell'articolo 50 avvertendo che non sono stati presentati emendamenti:

TITOLO V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

ART. 50.

Responsabilità disciplinare.

Al perito agrario che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 51 avvertendo che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 51

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 52. A questo emendamento non sono stati presentati emendamenti:

ART. 52.

Avvertimento.

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è fatto notificare all'interessato dal presidente del Consiglio del Collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta notificazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del Consiglio del Collegio.

Avverto che pongo in votazione questo articolo sostituendo al primo comma la parola « professionista » con le altre « perito agrario », per coerenza con la dizione già adotta nelle restanti parti della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 53. Ne do lettura:

ART. 53.

Censura.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanze di non lieve

entità, ma che non ledono comunque il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio ed è eseguita dal presidente; il relativo verbale è sottoscritto dal presidente o dal segretario.

ROMEO. Consentitemi di osservare che l'ultima parte del secondo comma rappresenta una norma meno che regolamentare. Mi domando se sia necessaria una disposizione esplicita per stabilire che la censura, disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio, va « eseguita dal presidente » e che « il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ».

In tutte le assemblee, in tutti i consigli, in ogni collegio, o riunione che dir si voglia, sono sempre i presidenti, assistiti dai segretari, che provvedono alla esecuzione delle delibere prese dai consessi.

A mio parere, una norma del genere sarebbe di troppo anche in un regolamento.

Pertanto propongo il seguente emendamento:

« *Al secondo comma sopprimere le parole*: ed è eseguita dal presidente; il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario; ».

BOVA, *Relatore*. Le osservazioni del deputato Romeo, mi trovano in linea di massima consenziente. Ho detto in linea di massima, perché ho dei dubbi sulla opportunità di sopprimere le parole: « ed è eseguita dal presidente ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A dire il vero, non vedo la preoccupazione del Relatore. Mi sembra che tutta la parte di cui si è chiesta la soppressione abbia un precipuo aspetto regolamentare.

PRESIDENTE. Prima di passare all'emendamento Romeo, propongo di sopprimere, al primo comma, la parola: « comunque », in quanto mi sembra che sul piano della pratica attuazione della norma potrebbe determinare delle incertezze applicative. Se il primo comma restasse così come è formulato la sanzione della censura non sarebbe mai operante. Infatti non so immaginare un abuso, una mancanza, notisi bene, di non lieve entità, che in un modo o nell'altro, cioè « comunque » non venga a ledere il decoro o la dignità professionale. Se quel « comunque » fosse eliminato, mi sentirei più tranquillo.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento da me proposto:

« *Al primo comma, sopprimere la parola*: comunque ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del termine.

(*Non è approvato*).

Pertanto, la parola: « comunque » è soppressa.

Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Romeo.

« *Al secondo comma, sopprimere le parole*: ed è eseguita dal presidente; il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

La seconda parte del secondo comma è quindi soppressa:

Do lettura del testo dell'articolo 53 che a seguito degli emendamenti testé approvati risulta così formulato:

ART. 53.

Censura.

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanze di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio del Collegio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all' articolo 54. Ne dò lettura:

ART. 54.

Sospensione dall'esercizio della professione — Sospensione cautelare.

La sospensione dall'esercizio della professione può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del Consiglio.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 51.

Richiamo la attenzione della commissione sul fatto che tanto nel titolo quanto nel primo e nel secondo comma si parla di sospensione dall'esercizio professionale o dalla professione. Mi sembra che sarebbe più corretto parlare di sospensione dall'albo o dall'elenco speciale.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo; la sua osservazione, signor Presidente, mi sembra esatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento: « *Nel titolo, sostituire le parole* " dall'esercizio professionale " *con le altre*: " dall'albo o dall'elenco speciale "».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento: *Al primo comma sostituire le parole*: « dall'esercizio della professione » *con le altre*: « dall'albo o dall'elenco speciale ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo emendamento: *Sostituire il secondo comma con il seguente*: « Oltre i casi di sospensione, previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo e dall'elenco speciale: ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 54 che a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 54.

Sospensione dell'albo o dall'elenco speciale – Sospensione cautelare.

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del Consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55. Ne do lettura:

ART. 55.

Radiazione.

La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale è disposta nel caso in cui l'iscritto riporti con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero abbia con la sua condotta gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dagli albi:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Propongo, al secondo comma, di sostituire le parole « radiazione dagli albi » con le altre « radiazione dall'albo o dall'elenco speciale ». Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 55, di cui ho dato lettura, con la modifica da me proposta, e sulla quale mi pare di poter registrare l'assenso della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 56, di cui ho dato lettura, con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Passiamo all' articolo 56. Ne do lettura:

ART. 56.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

Il perito agrario il quale sia stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, tranne che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ROMEO. Dalla formulazione dell'articolo sembra che la sospensione dall'albo debba avvenire anche per il solo reato colposo. Non vorrei che per un investimento stradale qualcuno fosse sospeso dall'albo!

A mio avviso sarebbe bene specificare aggiungendo dopo le parole « a procedimento penale » le altre « per delitto non colposo ».

GUIDI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Romeo.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Romeo: *Dopo le parole*: « a procedimento penale » *aggiungere le altre*: « per delitto non colposo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 56 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 56.

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

Il perito agrario il quale sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, tranne che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 57, 58, 59, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 57.

Fatti costituenti reato.

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e sospende il procedimento.

(*È approvato*).

ART. 58.

Prescrizione.

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

(*È approvato*).

ART. 59.

Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio del Collegio presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di Appello.

Se l'incolpato è membro del Consiglio del Collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio del Collegio designato dal Consiglio del Collegio nazionale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 60. Ne dò lettura:

ART. 60.

Apertura del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 53, 54 e 55 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio del Collegio inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del Pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 52, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio. Nei casi di sospensione e di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

L'invito di cui al comma precedente, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.

L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al Consiglio memorie scritte e documenti; se necessario, il Consiglio potrà fissare un ulteriore termine per la presentazione delle memorie e dei documenti predetti.

A questo articolo il relatore Bova ha presentato un emendamento soppressivo dei commi quarto e quinto.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento al testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto i commi quarto e quinto sono soppressi.

Do lettura dell'articolo 60 che, a seguito dell'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

ART. 60.

Apertura del procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 53, 54 e 55 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio del Collegio inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'articolo 52, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio. Nei casi di sospensione e di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 61. Ne do lettura avvertendo che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 61.

Svolgimento del procedimento disciplinare.

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma terzo.

Ove l'interessato non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva né dimostri un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 62. Anche a questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 62.

Notificazione delle decisioni.

Le decisioni del Consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 63.

ART. 63.

Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 13, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio del Collegio designato dal Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

BOVA, *Relatore*. Presento un emendamento al terzo comma al fine di rendere più chiara la norma che, nella attuale formulazione, mi appare alquanto involuta.

L'emendamento è il seguente: *Al terzo comma sostituire le parole* « rimette gli atti al Consiglio del Collegio designato dal Consiglio del Collegio nazionale » *con le altre* « dà notizia al Consiglio nazionale che designa altro Collegio al cui Consiglio vanno rimessi gli atti ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Va bene, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ha dato lettura il relatore Bova.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 63 che, risulta pertanto, a seguito dell'emendamento apportato, così formulato:

ART. 63.

Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 13, il presidente del Consiglio dà notizia al Consiglio nazionale che designa altro Collegio al cui Collegio vanno rimessi gli atti.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio del Collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 64. Avverto che a questo articolo non sono stati presentati emendamenti:

ART. 64.

Astensione e ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale.

L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio del Collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio del Collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 37, il presidente del Consiglio del Collegio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio del Collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nel relativo albo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 65:

ART. 65.

Esecuzione provvisoria della radiazione

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 54, il Consiglio del Collegio, nello applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Il deputato Romeo ha presentato un emendamento con cui propone di aggiungere nel titolo dopo le parole « della radiazione » le altre « o della sospensione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 65 di cui ho già dato lettura e con il nuovo titolo conseguente all'emendamento stesso: « *Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione* ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 66.

ART. 66.

Reiscrizione dei radiati.

Il professionista radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48, primo e secondo comma, e 49.

Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

Propongo la ormai rituale modifica che sostituisce il termine « professionista » con le parole « perito agrario ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo con la modifica annunciata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67:

TITOLO VI.

IMPUGNAZIONI

ART. 67.

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio del Collegio ed in materia elettorale.

Le decisioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, possono essere impugnate dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il Procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti di cui all'articolo 25.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 54, ultimo comma, e 65, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale ha effetto sospensivo.

BOVA, *Relatore*. A questo articolo propongo una serie di modifiche, a cominciare dal titolo ove si parla solo di « materie elettorali » mentre nel testo viene posto l'accento anche su materie disciplinari. Propongo, quindi il seguente emendamento: *Nel titolo sostituire le parole* « ed in materia elettorale » *con le altre* « nonché in materia elettorale e disciplinare ».

Al primo comma, per una questione letterale propongo di sostituire le parole « possono essere impugnate » con le altre « sono impugnabili ». Il concetto rimane integro, ma la formula appare migliore.

Alla fine di questo primo comma inserirei uno nuovo comma mutuando la norma dell'articolo 71. Cioè aggiungerei queste parole: « Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emessa la deliberazione impugnata ». In tal modo, mi sembra, che il disposto di questo articolo 67 diverrebbe più organico e completo.

Infine, all'attuale secondo comma propongo di sostituire le parole « di eleggibilità e di regolarità » con le altre « di eleggibilità o di regolarità ». Da ultimo, in questo secondo comma sopprimerei le parole « di cui all'articolo 25 » dato che questo articolo è stato soppresso.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo concordo con le osservazioni del Relatore.

PRESIDENTE: Ricordo agli onorevoli colleghi che il testo di questo disegno di legge sarà sottoposto ad attento coordinamento soprattutto in merito ai richiami ad altri articoli. Lo dico questo per evitare un appesantimento nella votazione degli emendamenti che tra formali e sostanziali hanno raggiunto un numero discreto.

Passiamo, ora, agli emendamenti del Relatore Bova.

Do lettura del seguente emendamento: « *Nel titolo, sostituire le parole*: ed in materia elettorale, *con le altre*: nonché in materia elettorale e disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: « *Al primo comma sostituire le parole*: possono essere impugnate, *con le altre*: sono impugnabili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo emendamento: « *Dopo il primo comma aggiungere il seguente nuovo comma*:

Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emessa la deliberazione impugnata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vediamo, ora, il secondo comma. Do lettura del seguente emendamento: *Al secondo comma sostituire le parole* « di eleggibilità e

di regolarità » *con le altre* « di eleggibilità o di regolarità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo emendamento: « *Al secondo comma sopprimere le parole*: di cui all'articolo 25 ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'inciso, pertanto, è soppresso.

Do, ora lettura dell'articolo 67 che a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 66.

Ricorsi avverso le decisioni del Consiglio del Collegio nonché in materia elettorale e disciplinare.

Le decisioni del Consiglio del Collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, con ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il Procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al Consiglio del Collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 54, ultimo comma, e 65, il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 68 avvertendo che non sono stati presentati emendamenti:

ART. 68.

Poteri del Consiglio del Collegio nazionale.

Il Consiglio del Collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il Consiglio del Collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 69:

ART. 69.

Contenuto del ricorso al Consiglio del Collegio nazionale.

Il ricorso dinanzi al Consiglio del Collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal Procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal Procuratore della Repubblica, il ricorso deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261, e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio del Collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

Il relatore Bova propone il seguente emendamento formale:

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato, *con le altre*: Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 69 di cui ho dato lettura con la modifica testé approvata al secondo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 70 al quale non sono stati preposti emendamenti:

ART. 70.

Irricevibilità del ricorso.

È irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Qualora il ricorso non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 71:

ART. 71.

Presentazione e notificazione del ricorso.

Il ricorso al Consiglio del Collegio nazionale è presentato o notificato al Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il professionista, all'originale devono essere allegate due copie del ricorso in carta libera.

Il segretario del Consiglio del Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione rilasciandone ricevuta e notifica senza indugio copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio del Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere: durante detto periodo il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione dei motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio del Collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della notificazione di cui al secondo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti.

Il Consiglio del Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Il relatore Bova ha proposto la soppressione di tutto l'articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 71.

(*Non è approvato*).

L'articolo 71 è, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo 72:

ART. 72.

Trattazione del ricorso.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio del Collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta, il presidente del Consiglio del Collegio nazionale – salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo articolo 73 – può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune: in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Il relatore Bova ha presentato un emendamento soppressivo di tutto l'articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 72.

(*Non è approvato*).

L'articolo 72 è, pertanto, soppresso. Do lettura dell'articolo 73:

ART. 73.

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio del Collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al terzo comma dell'articolo 71.

Qualora il Consiglio del Collegio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera rac-

comandata, con le modalità previste dal precedente articolo 69, ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio del Collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono adottate secondo le modalità previste dall'articolo 37, terzo comma.

Il relatore Bova ha proposto la soppressione di tale articolo.

GUIDI. Ritengo che l'articolo 73 serva a tutelare i diritti dei periti agrari e rappresenti una concreta garanzia per gli interessati. Inoltre appare essere decisivo ai fini dell'accertamento della verità, per cui non sarei d'accordo per la sua soppressione.

BOVA, *Relatore*. Il deputato Guidi ha ragione per cui ritiro il mio emendamento soppressivo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che, dopo avere soppresso gli articoli 71 e 72, si corra il rischio di creare una situazione disorganica mantenendo l'articolo 73. Comunque, se la Commissione è d'accordo, non mi oppongo.

BOVA, *Relatore*. Se consideriamo questo articolo sotto il profilo della garanzia che offre ai periti agrari, ritengo opportuno che sia conservato nel testo del disegno di legge.

In tal caso, però, mi sembra indispensabile proporre alcune modifiche in quanto vi sono dei richiami ad articoli soppressi. Ad esempio, nel secondo comma si parla di apposita istanza che va contenuta nel ricorso « o presentata entro i termini di cui al terzo comma dell'articolo 71 ». Dato che questi termini erano i trenta giorni successivi al termine entro il quale va presentato il ricorso, più gli ulteriori dieci giorni consentiti per la proposizione dei motivi aggiunti, è evidente che qui va trovata una nuova formula che mi riservo di presentare alla Presidenza della nostra Commissione.

Analoghe considerazioni sorgono dall'esame dell'ultimo comma dell'articolo 75 che va soppresso, mentre ritengo necessario completare il penultimo comma con un riferimento al modo in cui il presidente indice la votazione sulle singole questioni.

Concretamente, riassumerei queste mie osservazioni nei seguenti emendamenti: *Al secondo comma sostituire le parole* « o presentata entro i termini di cui al terzo comma dell'articolo 71 » *con le altre* « o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre ricorso, oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti ». Al quarto comma propongo: *Dopo le parole* « il presidente » *aggiungere le altre* « pone in votazione le singole questioni che indica ».

Infine propongo: *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*: « Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dato che l'orientamento della maggioranza della Commissione è per il mantenimento dell'articolo gli emendamenti sono necessari. Quindi a nome del Governo non mi oppongo.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento proposto dal Relatore: *Al secondo comma sostituire le parole* « o presentata entro i termini di cui al terzo comma dell'articolo 71 » *con le altre* « o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre ricorso oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo emendamento: *Al quarto comma dopo le parole*: « il presidente » *aggiungere le altre*: « pone in votazione le singole questioni che indica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ultimo emendamento: *Sostituire l'ultimo comma*: « Le decisioni sono adottate secondo le modalità previste dall'articolo 37, terzo comma » *con il seguente*: «Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo, ora, al secondo comma un emendamento soppressivo delle parole « stesso » e « che già sono » in quanto pleonastiche. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto, le parole « stesso » e « che già sono » vengono soppresse.

Do lettura del testo dell'articolo 73 che a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 73.

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio del Collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Qualora il Consiglio del Collegio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente articolo 69, ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del Consiglio del Collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 74:

ART. 74.

Decisione del ricorso.

La decisione deve contenere il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell' articolo 49, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio del Collegio nazionale.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Per una migliore formulazione tecnica pongo in votazione l'articolo 74 sostituendo, alla prima riga le parole « deve contenere » con l'altra « contiene ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 75:

ART. 75.

Ricorso in materia disciplinare.

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma terzo dell'articolo 71, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio del Collegio nazionale, ricevuti dal Consiglio del Collegio il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del Pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine, il Consiglio del Collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio del Collegio nazionale sono adottate secondo le modalità previste dall'articolo 37, terzo comma.

Si osservano le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72 73 e 74 in quanto applicabili.

Il relatore Bova propone la soppressione di questo articolo in quanto contiene norme regolamentari.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 75.

(*Non è approvato*).

L'articolo 75, pertanto, è soppresso.

Do lettura dell'articolo 76:

ART. 76.

Verbale delle sedute.

Il processo verbale delle sedute redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Il relatore Bova ha proposto la soppressione di questo articolo. Il rappresentante del Governo concorda.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 76.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 76 è soppresso. Do lettura dell'articolo 77:

ART. 77.

Rilascio di copie

È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Il relatore Bova ha proposta la soppressione di questo articolo. Il rappresentante del Governo concorda.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 77.

(*Non è approvato*).

L'articolo 77 è, pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 78:

ART. 78.

Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun Tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Collegio dei periti agrari e per ciascuna Corte di appello, ogni biennio sono nominati, a norma dell'articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo professionale di almeno tre anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e gli interessati.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

BREGANZE. Confesso di nutrire qualche preoccupazione per l'*iter* previsto in questo articolo, dato che mi sembra piuttosto complesso. Sarebbe opportuno trovare un sistema unitario per le varie professioni tranne, forse, per quella di avvocato in quanto ha una struttura particolare. Non vorrei che il passaggio del ricorso dal Consiglio locale al Consiglio nazionale, al tribunale, alla Corte d'appello, alla Cassazione costituisse un *iter* talmente lungo e complesso da eludere proprio quelle garanzie che intendiamo porre.

Una soluzione, in ipotesi, potrebbe essere il ricorso al Consiglio di Stato, purché a questo organo attribuissimo poteri di merito oltre che di legittimità. L'importante è garantire la tutela giurisdizionale dei diritti, senza stabilire termini tanto ristretti da renderla praticamente inoperante. D'altra parte mi persuade il fatto che il tribunale è integrato da due periti agrari, realizzando così una sezione specializzata che consente la migliore conoscenza dei problemi nell'interesse dello Stato e dei periti agrari stessi.

Ricordo che nell'ordinamento professionale per i giornalisti si previde il passaggio del gravame dal tribunale alla Corte d'appello ma, per semplificare, il giudizio venne concentrato presso i tribunali sedi di Corte d'appello. Pur riconoscendo che numericamente i giornalisti sono inferiori ai periti agrari, ho ritenuto doveroso ricordare questo precedente ed il sistema seguito per rendere meno dispersiva la sede dei giudizi.

Pur enunciando queste perplessità, non faccio una questione di principio. Desideravo, tuttavia, ascoltare il punto di vista dei colleghi su questo argomento.

PRESIDENTE. Ricordo che quando parlammo delle categorie degli avvocati, procuratori, dei geologi ecc., l'onorevole Breganze mise in evidenza l'opportunità di realizzare un sistema univoco per tutte le categorie professionali per quanto si attiene all'*iter* dei ricorsi. Il Governo si è adeguato a questo principio e penso che l'articolo in esame dovrebbe

avere il conforto della nostra approvazione, salvo obiezioni particolari che potremo esaminare.

MANNIRONI. Vorrei rilevare che nell'articolo in esame, ove si parla dei diversi gradi di giurisdizione, non si fa alcun accenno particolare alla Corte di cassazione. Ritengo che, nel silenzio della legge, si possa ricorrere anche in Cassazione. Se la mia osservazione è esatta, sarebbe opportuno usare, nel penultimo comma, la seguente dizione: « Il tribunale, la Corte d'appello e la Corte di cassazione provvedono in camera di consiglio ». In tal modo si riaffermerebbe il diritto a questo ultimo grado di giurisdizione prevedendo la decisione in camera di consiglio anche per la Cassazione.

GUIDI. Ho alcuni dubbi su quanto propone l'onorevole Mannironi, dato che le possibilità di un contraddittorio sono alquanto ridotte in camera di consiglio.

Riconosco che, su questo articolo, proposte modificative sono difficili da avanzare. Abbiamo una procedura che deve dare determinate garanzie; la sua lunghezza comporterà forse problemi di prescrizione, dato che il termine di cinque anni per la prescrizione spesso viene raggiunto proprio in sede di cassazione. In questo caso la prescrizione quinquennale si raggiungerà nella maggior parte dei giudizi.

Per quanto concerne la camera di consiglio non sono d'accordo. Se vogliamo dare la garanzia del ricorso per cassazione dobbiamo escludere che la decisione ultima sia presa in camera di consiglio.

MANNIRONI. Ritengo che anche in camera di consiglio le garanzie della difesa siano ugualmente assicurate; il procedimento che stiamo istituendo è un po' *sui generis*...

PRESIDENTE. Potremmo inserire nel testo dell'articolo una norma ove sia detto che le decisioni ricorribili per cassazione vanno impugnate entro venti giorni o un mese dalla emissione del provvedimento in camera di consiglio.

BREGANZE. Mentre concordo con questa soluzione e mentre accedo alla proposta emersa di conservare tutto il telaio dei ricorsi di cui all'articolo in esame che, se pur imperfetto, risponde ad un criterio già seguito, vorrei far presente alcune notazioni particolari.

Nell'articolo in oggetto si dice che su certe materie sia gli interessati che il procuratore generale possono ricorrere al tribunale. Il secondo comma, infatti, dice: « La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notifica dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio », mentre nel terzo comma viene precisato che il Collegio è integrato da due periti agrari, che durano in carica per un biennio.

Ora, mi domando se la durata nell'incarico per soli due anni non sia troppo breve; non sarebbe il caso di aumentarla almeno di un altro anno?

Una seconda questione: si dice che questi periti per esercitare la funzione giudicante debbono essere iscritti all'albo da almeno tre anni. Mi permetto di far presente che, siccome l'iscrizione nell'albo può avvenire in età molto giovane, sarebbe preferibile una maggior anzianità di iscrizione. Si potrebbe mettere cinque anni: ciò consentirà l'apporto di una maggiore esperienza nel collegio.

Terza questione: ritengo che sia del tutto inutile dire che questi componenti vengono nominati a norma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195; sarebbe sufficiente dire che vengono nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

Queste sono le osservazioni che sottopongo all'attenzione della Commissione.

GUIDI. Vorrei un chiarimento. Il potere che si attribuisce al Consiglio superiore della magistratura comporta che questi quattro periti agrari siano direttamente ed autonomamente nominati, oppure si tratta di un potere di designazione, sulla base della presentazione di una rosa di nominativi da parte della categoria interessata?

Se quest'ultima fosse l'interpretazione esatta della norma di cui al terzo comma avremmo la piena partecipazione delle categorie e del Consiglio superiore della magistratura.

È questo un problema che dovremo senz'altro risolvere.

BREGANZE. L'interpretazione dell'onorevole Guidi può anche essere esatta. Dobbiamo però renderci conto che essa costituisce una modifica rispetto al testo del disegno di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare osservare che questa norma è perfettamente identica a quella già stabilita per altre categorie professionali, per cui non sarebbe opportuno creare un'eccezione.

Mi sembra che questo sia un argomento di una certa consistenza, per cui sono del parere che si dovrebbe accogliere l'attuale formulazione del testo.

PRESIDENTE. Mi sembra, però, che dovremmo trattare il problema del ricorso in cassazione...

GUIDI. Dobbiamo regolare la procedura ed i termini. A quali termini ci riferiamo? A quelli previsti nel codice di procedura civile o a quelli del codice di procedura penale?

PRESIDENTE. Se si tratta di procedimento civile si ha un termine, se si considera il procedimento come penale se ne ha un altro.

GUIDI. Proporrei di dire « il termine previsto dal secondo comma »...

BOVA, *Relatore*. Ma si tratta di termini validi solo per il procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. No. Può ricorrere anche l'interessato.

BOVA, *Relatore*. Possiamo stabilire un termine di trenta giorni per il ricorso in tribunale e di sessanta per quello in cassazione. Cioè: « Avverso i provvedimenti impugnabili in cassazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica ».

BREGANZE. Propongo di dire così: « Il ricorso per cassazione è proponibile dall'interessato e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello entro sessanta giorni ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho alcune perplessità ma mi rimetto alla Commissone.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, mi formuli esattamente per iscritto il suo emendamento, in modo che, al momento dovuto lo possa porre in votazione.

Passiamo agli emendamenti. Al terzo comma sono stati proposti, da parte dell'onorevole Breganze, tre emendamenti. Il primo emendamento è così formulato:

« *Sostituire le parole*: ogni biennio, *con le altre*: ogni triennio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Breganze propone altresì:

« *Sostiture le parole*: a norma dell'articolo 10, n. 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, *con le altre*: dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal Presidente della Corte d'appello del distretto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Infine, il deputato Breganze propone:

« *Al terzo comma, sostiture le parole*: nell'albo professonale di almeno tre anni, *con le altre*: nell'albo di almeno cinque anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Breganze propone, da ultimo, questo emendamento:

« *Dopo il quarto comma, inserire il seguente nuovo comma*:

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal Procuratore generale della Corte d'appello entro sessanta giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 78 che a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulato:

ART. 78.

Ricorso avverso le decisioni del Consiglio del Collegio Nazionale.

Le decisioni del Consiglio del Collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notifica dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il Tribunale che presso la Corte di appello il Collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun Tribunale nella cui circoscrizione ha sede un Collegio dei periti agrari e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal Presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei Collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

Il Tribunale e la Corte di appello provvedono in Camera di Consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal Procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 79 ed avverto che ad esso non sono stati presentati emendamenti:

ART. 79.

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del Consiglio del Collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 80. Ne do lettura:

ART. 80.

Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali.

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

BOVA, *Relatore*. Si tratta di norme regolamentari. Propongo la soppressione di tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 80 è soppresso.

Passiamo all'articolo 81. Ne do lettura:

ART. 81.

Controversie.

Il Consiglio del Collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

BOVA, *Relatore*. Propongo un emendamento soppressivo di tutto l'articolo. Anche questa è una norma completamente regolamentare.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 81 è, quindi, soppresso.

Passiamo all'articolo 82. Ne do lettura:

ART. 82.

Restituzione di atti e documenti.

Il professionista non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il presidente del Consiglio del Collegio invita il professionista a depositare gli atti e documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio a norma dell'articolo precedente.

BREGANZE. A questo articolo mi permetto di suggerire alcune modifiche più che altro di carattere formale. In primo luogo – come già fatto per altri articoli – suggerisco di sostituire il termine « professionista » sia al primo che al secondo comma con le parole « perito agrario ».

In secondo luogo l'inciso « a norma dell'articolo precedente » cioè l'ultime parole del secondo comma vanno soppresse in quanto l'articolo 81 non è stato da noi approvato. Ritengo però necessario che sia fissato in questo articolo 82 il concetto già contenuto in quello precedente nel senso che il Consiglio del collegio ha la facoltà di sentire le parti e tentare la conciliazione.

BOVA, *Relatore*. Sono d'accordo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emendamento proposto dal deputato Breganze: *Al primo ed al secondo comma sostituire la parola:* « professionista » *con le altre:* « perito agrario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento: *Al secondo comma sostituire le parole:* « dal Consiglio a norma dell'articolo precedente »

con le altre: « del Consiglio del Collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 82 che a seguito degli emendamenti ora approvato risulta così formulato:

ART. 82.

Restituzione di atti e documenti.

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente allegando la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

Sul reclamo del committente, il presidente del Consiglio del Collegio invita il perito agrario a depositare gli atti e documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del Consiglio del Collegio che ha facoltà di sentire gli interessi e di tentare la conciliazione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 83. Ne do lettura:

ART. 83.

Notificazioni e comunicazioni.

Salvo che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Relatore ha presentato un emendamento soppressivo di tutto l'articolo. Si tratta di una norma che abbiamo già commentata distendendo l'articolo 29, e che va soppressa senza rinvio al regolamento, in quanto abbiamo ritenuto opportuno tener ben distinti i concetti della notificazione da quelli della comunicazione.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'articolo 83 è soppresso.

Passiamo agli articoli 84 e 85. Ne do lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò direttamente in votazione:

ART. 84.

Riscossione dei contributi.

Il Collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera *m*) e 34, lettera *h*), mediante ruoli annuali compilati dal Consiglio resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza e trasmessi ai competenti Esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al Ricevitore provinciale delle Imposte dirette il quale provvede a rimettere al Collegio locale ed al Collegio nazionale l'imposto delle rispettive quote.

(*È approvato*).

ART. 85.

Personale del Collegio nazionale e dei Collegi locali.

Il Consiglio del Collegio nazionale ed i Consigli dei Collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 86. Ne do lettura:

ART. 86.

Già abilitati all'esercizio professionale.

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che siano stati iscritti a norma dell'articolo 22 regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

TENAGLIA. Propongo di aggiungere un secondo comma per cui analogo diritto a quello prescritto dall'articolo in esame venga esteso ai diplomati dell'istituto agrario di San Michele all'Adige.

BREGANZE. Mentre mi associo alla proposta dell'onorevole Tenaglia, rilevo che sarebbe opportuno applicare questa norma anche ai diplomati dell'istituto che aveva sede

a Parenzo. Ho chiesto a parecchie persone indicazioni concrete circa questo istituto, ma fino ad ora non sono riuscito ad ottenerle e non sono in grado di comunicare elementi precisi. Ma ricordo che esisteva un'analoga scuola in Parenzo, che ha cessato la sua attività con la cessione di Parenzo alla Jugoslavia in esecuzione del trattato di pace.

GUIDI. Occorrerebbe aggiungere un comma, secondo il quale la portata e i requisiti di questo articolo vengono estesi ad istituti analoghi, demandandone l'indicazione alla sede regolamentare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Tenaglia, tendente ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 86, il seguente comma: « Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento) o di scuole o istituti similari, i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vgore della presente legge e negli ultimi anni, attività professionale, anche dipendente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 86 che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

Gli abilitati all'esercizio professionale.

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che siano stati iscritti a norma dell'articolo 22 regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), o di scuole o istituti similari, i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionali anche dipendente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 87:

ART. 87.

Entrata in vigore.

Il presente ordinamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il relatore Bova ha presentato un emendamento soppressivo di tutto l'articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 87.

(*Non è approvato*).

L'articolo 87 è pertanto soppresso.

Il relatore Bova propone di aggiungere un nuovo articolo che, è così formulato: « Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo articolo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, chiedo di essere autorizzato a procedere con la collaborazione del relatore al coordinamento del testo del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

In una prossima seduta sottoporrò alla Commissione il testo coordinato per la sua approvazione complessiva e procederemo alla votazione a scrutinio segreto.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO